#### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 10/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 30.10.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 30 ottobre 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidenti**, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ ASD BAGNOLI CALCIO 1967 CONTRO LA SOCIETÀ ACD LA ROCCA MONSELICE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 971 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZANARDO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con ricorso n. 971 del 05.04.2017 la Società ACD La Rocca Monselice adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Bagnoli Calcio 1967 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2012/2013, il calciatore Zanardo Enrico nato l'11.03.1998.

Con delibera in C.U. 11/E del 19.06.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Bagnoli Calcio 1967 al pagamento della somma di € 1.246,60, di cui € 1.084,00 in favore della Società ACD La Rocca Monselice a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 162,60 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 03.07.2017, la Società ASD Bagnoli Calcio 1967 ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Nel ricorso l'appellante ha dedotto un intervenuto accordo transattivo tra le parti per la minor somma omnicomprensiva di € 500,00, producendo, all'uopo, documentazione attestante l'intervenuto pagamento di detto importo.

La Società ACD La Rocca Monselice non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 30.10.2017.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta risulta, infatti, accertato come il documento prodotto dall'appellante costituisca una mera quietanza di pagamento della

predetta somma di € 500,00 rilasciata dalla Società ACD La Rocca Monselice e non anche la prova del dedotto accordo transattivo intervenuto tra le parti, risultando, invero, detto documento privo di qualsivoglia riferimento e/o richiamo all'asserita risoluzione bonaria della controversia.

Non avendo l'appellante provato il dedotto accordo transattivo, il gravame deve, pertanto, essere rigettato.

Tanto considerato.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Bagnoli Calcio 1967 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

### 2) RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ASD BAGNOLI CALCIO 1967 CONTRO LA SOCIETÀ ACD LA ROCCA MONSELICE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 968 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TAMIAZZO NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con ricorso n. 968 del 05.04.2017 la Società ACD La Rocca Monselice adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Bagnoli Calcio 1967 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2013/2014, il calciatore Tamiazzo Nicolò nato il 18.12.1998.

Con delibera in C.U. 11/E del 19.06.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Bagnoli Calcio 1967 al pagamento della somma di € 1.246,60, di cui € 1.084,00 in favore della Società ACD La Rocca Monselice a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 162,60 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 03.07.2017, la Società ASD Bagnoli Calcio 1967 ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Nel ricorso l'appellante ha dedotto un intervenuto accordo transattivo tra le parti per la minor somma omnicomprensiva di € 500,00, producendo, all'uopo, documentazione attestante l'intervenuto pagamento di detto importo.

La Società ACD La Rocca Monselice non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 30.10.2017.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta risulta, infatti, accertato come il documento prodotto dall'appellante costituisca una mera quietanza di pagamento della predetta somma di € 500,00 rilasciata dalla Società ACD La Rocca Monselice e non anche la prova del dedotto accordo transattivo intervenuto tra le parti, risultando, invero, detto documento privo di qualsivoglia riferimento e/o richiamo all'asserita risoluzione bonaria della controversia.

Non avendo l'appellante provato il dedotto accordo transattivo, il gravame deve, pertanto, essere rigettato.

Tanto considerato.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Bagnoli Calcio 1967 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

# 3) RECLAMO N°. 4 DELLA SOCIETÀ ASD SPERANZA AGRATE CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO CARUGATE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 960 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SACCHETTI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con ricorso datato 13 aprile 2017, la Società ASD Calcio Carugate adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF, relativo all'atleta Sacchetti Emanuele (Ric. N. 740), dovuto per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, quale unica Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale con la Società ASD Speranza Agrate.

La Commissione Premi con decisione n. 11/E del 19/06/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, riteneva come dovuta la somma di € 2.168,00, oltre € 542,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Speranza Agrate al pagamento della relativa somma.

Con atto datato 03 luglio 2017, la ASD Speranza Agrate ha adito questo Tribunale Federale impugnando la detta decisione della Commissione Premi della FIGC del 19 giugno 2017, assumendo di aver adempiuto all'obbligo del premio di preparazione, come richiesto dalla Società ASD Calcio Carugate, durante il periodo intercorso tra la richiesta della ricorrente e la decisione della Commissione Premi, come da allegata dichiarazione liberatoria, avente in calce la vidimazione apposta dalla Delegazione Provinciale di Monza della FIGC in data 27/4/2017, inviata anche alla Commissione Premi in data 2/5/2017.

La Società reclamante, pertanto, ricorreva avverso la decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Calcio Carugate, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, alla riunione del 30 ottobre 2017, la vertenza veniva decisa.

Esaminati gli atti, si rileva come la dichiarazione liberatoria avente ad oggetto il premio di preparazione relativo all'atleta Sacchetti Emanuele, oggetto della decisione impugnata, sottoscritta dal legale rappresentante della ASD Calcio Carugate, sia regolare e sia stata vistata e ricevuta dalla Delegazione provinciale di Monza della FIGC in data 27/4/2017, e inviata alla Commissione Premi in data 2/5/2017.

Da ciò consegue che la decisione assunta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione depositata, e delle allegazioni e deduzioni delle parti, debba essere riformata, in quanto alla luce della documentazione prodotta e sopraevidenziata, la Commissione Premi avrebbe dovuto dare atto della cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Speranza Agrate e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

#### 4) RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ SS UNITAS COCCAGLIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ AC PALAZZOLO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

#### PREMI (RIC. N. 959 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROLFI NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con ricorso datato 04 aprile 2017, la Società AC Palazzolo Srl adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Rolfi Nicola (Ric. N. 959), dovuto per la stagione sportiva 2013/2014, quale "penultima" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale come "giovane dilettante" per il campionato di "Promozione" con la Società SS Unitas Coccaglio ASD.

La Commissione Premi con decisione n. 11/E del 19/06/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, riconoscendo la Società AC Palazzolo Srl avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Rolfi Nicola quale "penultima" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, riteneva come dovuta la somma di € 918,00, oltre € 229,50 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la Società SS Unitas Coccaglio ASD al pagamento della relativa somma.

Con atto datato 05 luglio 2017, la Società SS Unitas Coccaglio ASD ha adito questo Tribunale Federale, impugnando la detta decisione della Commissione Premi della FIGC del 19 giugno 2017; ha assunto la Società reclamante che il premio di preparazione per il calciatore Rolfi Nicola non sarebbe dovuto alla Società AC Palazzolo Srl, in quanto quest'ultima Società non rientrerebbe tra le due ultime Società che hanno tesserato detto calciatore nell'ultimo triennio precedente al suo tesseramento con vincolo triennale quale "giovane dilettante"; le ultime due Società che avrebbero tesserato l'atleta Rolfi sarebbero, secondo l'interpretazione della appellante, la medesima Società SS Unitas Coccaglio ASD e la Grumellese, poiché la stessa Società SS Unitas Coccaglio ASD avrebbe tesserato l'atleta Rolfi con vincolo annuale, anche nella stagione sportiva precedente all'assunzione del vincolo pluriennale da parte di quest'ultima.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società AC Palazzolo Srl, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, alla riunione del 30 ottobre 2017, la vertenza veniva decisa.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Invero questo Tribunale, ribadisce il consolidato proprio orientamento secondo il quale, nella ipotesi in cui la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Rolfi Nicola è stato tesserato per la Società SS Unitas Coccaglio ASD con vincolo annuale nella stagione 2015 – 2016 e con vincolo pluriennale come "giovane dilettante" nella stagione 2016 – 2017; è stato tesserato altresì con vincolo

annuale per la Grumellese nella stagione 2014 – 2015, mentre la Società AC Palazzolo Srl ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013 – 2014.

Pertanto ai fini della qualificazione del premio di preparazione, la Società AC Palazzolo Srl deve essere considerata quale Società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Rolfi Nicola, quale "penultima" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, così come correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, non dovendosi considerare, ai fini dell'attribuzione del premio di preparazione, per le ragioni suddette, la stagione sportiva 2015 – 2016 nella quale il calciatore Rolfi Nicola era tesserato con vincolo annuale con la Società SS Unitas Coccaglio ASD, prima Società poi ad averlo tesserato con vincolo pluriennale quale "giovane dilettante".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SS Unitas Coccaglio ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

### 5) RECLAMO N°. 6 DELLA SOCIETÀ SS CUS SASSARI CONTRO LA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA LANTERI SASSARI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 963 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCIARROTTA ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con ricorso datato 27 aprile 2017, la ASD Polisportiva Lanteri Sassari adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Sciarrotta Roberto (Ric. N. 963), dovuto per la stagione sportiva 2014/2015, quale "unica" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale per il campionato di "Promozione" con la SS CUS Sassari.

La Commissione Premi con decisione n. 11/E del 19/06/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, riconoscendo la ASD Polisportiva Lanteri Sassari avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Sciarrotta Roberto quale "unica" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, riteneva come dovuta la somma di € 2.160,00, oltre € 540,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la Società SS CUS Sassari al pagamento della relativa somma.

Con ricorso datato 11 luglio 2017, la SS CUS Sassari proponeva reclamo dinanzi a questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi della FIGC n. 11/E del 19/06/2017 del 20 aprile 2017 e rilevando genericamente che la richiesta del premio di preparazione relativo al calciatore Sciarrotta Roberto formulata della ASD Polisportiva Lanteri Sassari come "unica" Società ad aver tesserato il suddetto calciatore non corrisponderebbe alla realtà in quanto lo stesso sarebbe stato tesserato con la medesima SS CUS Sassari nella categoria allievi nella Stagione 2015/2016.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 30 ottobre 2017.

Il reclamo deve essere dichiarato tardivo, irrituale e generico, e, di conseguenza, inammissibile, e deve essere, pertanto, respinto.

Si deve preliminarmente rilevare che il reclamo della SS CUS Sassari risulta tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla

ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Risulta documentalmente provato infatti che la SS CUS Sassari ha avuto notizia della delibera in questa sede impugnata in data 29/06/2017, come attestato dall'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata dalla Commissione Premi.

Ebbene, la ricevuta di spedizione afferente l'invio dell'atto di appello a questo Tribunale, comprova che lo stesso è stato consegnato all'ufficio postale solo in data 13 luglio 2017, e quindi ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

Inoltre il reclamo proposto dalla SS CUS Sassari risulta altresì irrituale per non essere stato inviato alla controparte, mancando la prova dell'avvenuto invio alla ASD Polisportiva Lanteri Sassari, impedendo così la regolare costituzione del contraddittorio per violazione dell'art. 30, comma 33, CGS, e si rileva anche generico, oltre che privo di specifiche richieste a questo Tribunale Federale. A ciò consegue l'inammissibilità del reclamo che preclude l'esame dei motivi di merito del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla SS CUS Sassari e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

#### II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

6) RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ ASD SARZANA CALCIO 1906 CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 221 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE LEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con reclamo in data 22 luglio 2017, la Società ASD Sarzana Calcio 1906 ha adito questo Tribunale impugnando la certificazione della Commissione Premi del 22/06/2017, che le ha riconosciuto una sola annualità, rispetto alle tre richieste, per la determinazione del premio alla carriera ex art. 99 NOIF maturata per avere a suo tempo tesseramento il calciatore Ledian Memushaj (nato il 7.12.1986), e ciò a seguito dell'esordio in serie A di quest'ultimo, quale tesserato per la Società Pescara (oggi Delfino Pescara 1936 Spa) nella gara Pescara-Napoli del 21/08/2016.

Invero, la Commissione Premi ha ritenuto accertata l'attendibilità della richiesta per la sola stagione 2003-2004 ma non per le stagioni 2001/2002 e 2002/2003 e ciò per carenza di prova in ordine al tesseramento per queste due ultime stagioni.

La reclamante contesta, quindi, la certificazione emessa dalla Commissione Premi deducendo: di non essere più in possesso del cartellini relativi al calciatore; di essersi rivolta, per questo motivo, al Comitato Regionale Liguria FIGC, ma la ricerca nell'archivio telematico federale ha fatto emergere il tesseramento solo per le stagioni 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 e 2007/2008; di avere richiesto, ai sensi della circolare n. 7 della LND,

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del calciatore, senza alcun esito; di avere corredato la richiesta di certificazione con la produzione di un articolo/intervista al calciatore Memushaj, pubblicato il 29/10/2014 sul quotidiano online della Spezia e Provincia "Città della Spezia", a firma di Gudo Lorenzelli, allegando altresì, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da quest'ultimo in merito alla veridicità dell'intervista, dalle desumere il tesseramento anche per le stagioni in contestazione.

La Società Delfino Pescara 1936 Spa ha presentato regolari controdeduzioni con le quali ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della Società reclamante, nonché, nel merito, l'insufficienza degli elementi probatori relativamente alle annualità 2001/2002 e 2002/2003 confermando la bontà della certificazione della Commissione Premi.

Successivamente, con istanza del 18/10/2017, la Società Delfino Pescara 1936 Spa ha chiesto il differimento della trattazione del reclamo, stante la pendenza, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, di un procedimento promosso dalla Società stessa avverso il diritto di altra Società a ricevere il Premio alla carriera per il medesimo calciatore.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 30 ottobre 2017.

Va disattesa, innanzitutto la richiesta di differimento della trattazione della vertenza.

Ascoltate le parti sul punto, infatti, è emerso che la controversia all'attenzione del Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI, non è in alcun modo connessa o pregiudiziale rispetto alla vertenza che si tratta, riguardando l'esordio del calciatore in Nazionale, vale a dire un profilo non dedotto nel presente giudizio in cui si controverte esclusivamente della prova dell'avvenuto tesseramento ad opera della Società dilettantistica che rivendica il premio.

Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della reclamante è da rigettare.

Infatti dall'esame dell'archivio federale si evince chiaramente la continuità fra la Società Sarzanese ed il Sarzana Calcio 1906.

Quanto al merito, deve innanzitutto rilevarsi che correttamente la Commissione Premi ha negato alla reclamante la certificazione per le stagioni sportive 2001/2002 e 2002/2003 difettando i presupposti probatori.

Sul punto si rammenta che questo Tribunale, in precedenti occasioni, ha avuto modo di affermare che la Società che richiede il Premio ben può indicare ulteriori elementi documentali o testimoniali anche in aggiunta a quelli menzionati dalla Circolare n. 7 delle LND, per ricavare aliunde, in mancanza del cartellino o di attestazione di provenienza federale, il tesseramento del calciatore.

Tuttavia, questi mezzi debbono esse idonei ad assicurare certezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 99, comma 1 NOIF, circa la sussistenza del presupposto per il riconoscimento del Premio.

In altre parole, perché possa essere certificato il Premio deve essere fornito, attraverso la documentazione prodotta, un quadro di elementi significativi, precisi e concordanti che, valutati nel loro insieme, consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova dell'avvenuto tesseramento.

In questo senso debbono interpretarsi anche i precedenti di decisioni di questo Tribunale, richiamati da ASD Sarzana Calcio 1906.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, questa certezza non è stata raggiunta.

Non possono considerarsi documenti idonei a provare in modo incontrovertibile il tesseramento del giocatore, un'intervista del tutto generica dove non vengono individuate le stagioni in cui il Memushaj avrebbe militato nelle fila del ASD Sarzana Calcio 1906, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal giornalista.

Né può assurgere a prova idonea e certa il profilo di "Wikipedia" relativo al calciatore, essendo lo stesso modificabile da chiunque.

Non si ritiene, pertanto, raggiunta la prova del tesseramento del calciatore Ledian Memushaj con riferimento alle stagioni 2001/2002 e 2002/2003, conseguentemente, la certificazione della Commissione Premi risulta essere immune da vizi.

P Q M

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sarzana Calcio 1906 e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RICORSO N°. 10 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS, DELLA SOCIETÀ ASD TRASTEVERE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ACD NARDÒ CALCIO PER IL RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE SEMIFINALE PLAY-OFF CAMPIONATO DI SERIE D ASD TRASTEVERE CALCIO – ACD NARDÒ CALCIO DEL 14.5.2017.

Con reclamo del 27 luglio 2017, la ASD Trastevere Calcio adiva questo Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 28, lett. a) C.G.S. e 14, comma 1, C.G.S. al fine di chiedere la condanna della ACD Nardò Calcio al risarcimento dei danni inferti dai sostenitori della medesima ACD Nardò Calcio all'impianto della società reclamante, il Trastevere Stadium, in occasione della gara valevole quale semifinale Play Off del Campionato di serie D Trastevere – Nardò disputata in data 14 maggio 2017.

Affermava la reclamante che, durante la gara ed in particolare nel corso dell'intervallo, la tifoseria della ACD Nardò Calcio avrebbe posto in essere gravi episodi di vandalismo all'interno del settore dello stadio destinato alla tifoseria ospite provocando danni, in particolar modo, alla struttura dei servizi igienici ed al cancello posto quale divisione tra le due tifoserie.

A sostegno della propria richiesta, la ASD Trastevere Calcio allegava, oltre a copia del C.U. n. 141 del Giudice Sportivo del 15 maggio 2017, documentazione fotografica, copia della consulenza tecnica di parte dell'Ing. Giorgio Onori con relativa fattura quietanzata per un importo di euro 634,40, iva compresa, nonché copia della fattura quietanzata della ditta S.I.I.E.E. Srl relativa all'esecuzione dei lavori di riparazione del Trastevere Stadium dopo gli eventi del 14 maggio 2017, per un importo di euro 6.600,00, iva compresa.

La reclamante concludeva, pertanto, per la condanna della ACD Nardò Calcio al risarcimento dei danni subiti dalla reclamante, quantificati in euro 7.234,00, iva compresa, di cui euro 6.600,00, iva compresa, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'impianto Trastevere Stadium ed euro 634,40, iva compresa, quale rimborso delle spese sostenute dalla medesima ASD Trastevere Calcio per la realizzazione di una consulenza tecnica di parte avente per oggetto la valutazione dei danni subiti.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ACD Nardò Calcio resisteva alla domanda eccependo, in primo luogo, la mancata prova dei danni lamentati dalla ASD Trastevere Calcio nonché il mancato accertamento degli stessi in contradditorio tra le parti, in quanto la ACD Nardò Calcio non sarebbe mai stata invitata a partecipare ad eventuali sopralluoghi finalizzati all'accertamento dei danni.

In secondo luogo, contestava il quantum dei danni lamentati dalla società reclamante, in quanto ritenuti dalla ACD Nardò Calcio inverosimili nel loro ammontare.

La vertenza veniva discussa e decisa all'udienza del 30 ottobre 2017.

Il reclamo proposto dalla ASD Trastevere Calcio è fondato e deve pertanto essere accolto.

Preliminarmente è necessario rilevare l'infondatezza della eccezioni di inammissibilità del reclamo per asserita violazione del contraddittorio, in quanto la ACD Nardò Calcio non sarebbe mai stata invitata a partecipare ad eventuali sopralluoghi finalizzati all'accertamento dei danni.

A prescindere dalla considerazione che nessuna norma pone un siffatto obbligo, è principio generale che il rispetto del principio del contraddittorio è garantito dalla oggettiva conoscibilità dei documenti indicati nell'atto introduttivo ed allo stesso allegati, conoscibilità che si realizza con il deposito del reclamo presso gli uffici dell'Organo giudicante.

Il che è regolarmente avvenuto nel caso di specie.

Ciò premesso, dall'esame del C.U. C.U. n. 141 del Giudice Sportivo del 15 maggio 2017, recante i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, oltre che della ulteriore documentazione acquisita agli atti, risultano pienamente provati sia la responsabilità della ACD Nardò Calcio sia gli stessi danni posti a base della pretesa risarcitoria.

È difatti incontestato che i sostenitori della ACD Nardò Calcio, durante la gara ed in particolare nel corso dell'intervallo, hanno posto in essere gravi episodi di vandalismo all'interno del settore dello stadio destinato alla tifoseria ospite, in particolare alla struttura dei servizi igienici ed al cancello posto quale divisione tra le due tifoserie.

L'ammontare di tali danni risulta infine ampiamente provato dalla copia prodotta della fattura quietanzata della ditta S.I.I.E.E. Srl relativa all'esecuzione dei lavori di riparazione, oltre che dalla consulenza tecnica di parte dell'Ing. Giorgio Onori, il cui costo, però, non può essere addebitato alla ACD Nardò Calcio, in quanto non necessaria né conseguenza diretta dei danni cagionati dai tifosi di quest'ultima.

Ciò premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il ricorso presentato dalla ASD Trastevere Calcio e, per l'effetto, condanna la Società ACD Nardò Calcio al pagamento della somma di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00).

Ordina restituirsi la tassa.

8) RICORSO N°. 11 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS, DELLA SOCIETÀ ASD TRASTEVERE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 PER IL RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO DI SERIE D ASD TRASTEVERE CALCIO – ASD NOCERINA 1910 DEL 21.5.2017.

Con reclamo del 27 luglio 2017, la ASD Trastevere Calcio adiva questo Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 28, lett. a) C.G.S. e 14, comma 1, C.G.S. al fine di chiedere la condanna della ASD Nocerina 1910 al risarcimento dei danni inferti dai sostenitori della medesima ASD Nocerina 1910 all'impianto della società reclamante, il Trastevere Stadium, in occasione della gara valevole quale finale Play Off del Campionato di serie D Trastevere – Nocerina disputata in data 21 maggio 2017.

L'ASD Trastevere Calcio precisava che, al termine della suddetta gara, la tifoseria della ASD Nocerina 1910 avrebbe lanciato 2 petardi e 3 bengala accesi sul terreno di gioco, causando evidenti danni al manto sintetico in cinque diversi punti.

A sostegno della propria richiesta, la ASD Trastevere Calcio allegava, oltre a copia del C.U. n. 145 del Giudice Sportivo del 22 maggio 2017, documentazione video e fotografica nonché fattura quietanzata della ditta S.I.I.E.E. Srl relativa all'esecuzione dei lavori di riparazione del manto sintetico del terreno di gioco del Trastevere Stadium fatti eseguire alla reclamante dopo gli eventi del 21 maggio 2017, per un importo di euro 2.810,00 iva compresa.

Concludeva, pertanto, la ASD Trastevere Calcio con la richiesta di condanna della ASD Nocerina 1910 al risarcimento dei danni inferti all'impianto Trastevere Stadium, quantificati in euro 2.810,00, iva compresa.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Nocerina 1910, regolarmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 30 ottobre 2017.

Il reclamo della ASD Trastevere Calcio è fondato e va accolto.

Invero dall'esame del C.U. n. 145 del Giudice Sportivo del 22 maggio 2017, recante i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, oltre che della ulteriore documentazione acquisita agli atti, risultano pienamente provati i fatti che hanno dato luogo da parte della tifoseria della ASD Nocerina 1910 ai danni posti a base della pretesa risarcitoria della reclamante sia il quantum.

È difatti incontestato che i sostenitori della ASD Nocerina 1910, dopo l'incontro del 21/05/2017, ebbero ad abbandonarsi ad atti di vandalismo sul terreno di gioco.

L'ammontare di tali danni risulta infine ampiamente provato dalla copia prodotta della fattura quietanzata della ditta S.I.I.E.E. Srl relativa all'esecuzione dei lavori di riparazione.

Del resto, la modesta entità del danno denunziato ed il silenzio serbato dalla ASD Nocerina 1910, la quale nulla ha controdedotto, depongono nel senso della veridicità della contestazione.

Ciò premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il ricorso presentato dalla ASD Trastevere Calcio e, per l'effetto, condanna la Società ASD Nocerina 1910 al pagamento della somma di € 2.810,00 (Euro duemilaottocentodieci/00).

Ordina restituirsi la tassa.

#### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

9) RECLAMO N°. 207 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 801 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIFOLETTI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con ricorso spedito il 21 marzo 2017 la Società DLF Civitavecchia adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al tesseramento dell'atleta Cifoletti Daniele (Ric. n. 801) per la stagione sportiva 2014/2015.

La Commissione Premi con deliberazione del 25 maggio 2017, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2017, accertata la regolarità e la legittimità della documentazione depositata, dichiarava la Società ASD Civitavecchia 1920 tenuta a corrispondere in favore della Società DLF Civitavecchia, quale unica Società titolare del vincolo annuale, l'importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione ed € 675,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con ricorso del 28 giugno 2017 la Società ASD Civitavecchia 1920 impugnava dunque innanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Premi, evidenziando l'erroneità della quantificazione operata, asserendo come la consorella non si dovesse considerare unica Società ma penultima e ciò in quanto nella stagione 2015/2016 il calciatore Cifoletti risultava già tesserato proprio per la stessa reclamante; la ASD Civitavecchia 1920 concludeva pertanto chiedendo il ricalcolo della somma dovuta alla DLF Civitavecchia.

Successivamente, in data 19 luglio 2017, la ASD Civitavecchia 1920 produceva comunque liberatoria di rinuncia al premio da parte della Società DLF Civitavecchia. La liberatoria risulta regolarmente depositata per la convalida presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC in data 17 luglio 2017, dunque in data successiva alla decisione della Commissione Premi.

La DLF Civitavecchia, seppure tempestivamente notiziata del ricorso, non depositava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 30 ottobre 2017.

Dall'esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio è stata redatta e depositata solo in data 17 luglio 2017 e quindi successivamente alla decisione della Commissioni Premi; di talché, la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

# 10) RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 849 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PANICCIA DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con ricorso spedito il 21 marzo 2017 la Società DLF Civitavecchia adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al tesseramento dell'atleta Paniccia Daniele (Ric. n. 849) per la stagione sportiva 2014/2015. La Commissione Premi con deliberazione del 25 maggio 2017, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2017, accertata la regolarità e la legittimità della documentazione depositata, dichiarava la Società ASD Civitavecchia 1920 tenuta a corrispondere in favore della Società DLF Civitavecchia, quale unica Società titolare del vincolo annuale, l'importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione ed € 675,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con ricorso del 28 giugno 2017 la Società ASD Civitavecchia 1920 impugnava dunque innanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Premi, evidenziando

l'erroneità della quantificazione operata, asserendo come la consorella non si dovesse considerare unica Società ma penultima e ciò in quanto nella stagione 2015/2016 il calciatore Paniccia risultava già tesserato proprio per la stessa reclamante; la ASD Civitavecchia 1920 concludeva pertanto chiedendo il ricalcolo della somma dovuta alla DLF Civitavecchia.

Successivamente, in data 19 luglio 2017, la ASD Civitavecchia 1920 produceva comunque liberatoria di rinuncia al premio da parte della Società DLF Civitavecchia. La liberatoria risulta regolarmente depositata per la convalida presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC in data 17 luglio 2017, dunque in data successiva alla decisione della Commissione Premi.

La DLF Civitavecchia, seppure tempestivamente notiziata del ricorso, non depositava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 30 ottobre 2017.

Dall'esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio è stata redatta e depositata solo in data 17 luglio 2017 e quindi successivamente alla decisione della Commissioni Premi; di talché, la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

P.Q.M.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

### 11) RECLAMO N°. 209 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 808 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE LOGU DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con ricorso spedito il 21 marzo 2017 la Società DLF Civitavecchia adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al tesseramento dell'atleta De Logu Davide (Ric. n. 808) per la stagione sportiva 2014/2015. La Commissione Premi con deliberazione del 25 maggio 2017, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2017, accertata la regolarità e la legittimità della documentazione depositata, dichiarava la Società ASD Civitavecchia 1920 tenuta a corrispondere in favore della Società DLF Civitavecchia, quale unica Società titolare del vincolo annuale, l'importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione ed € 675,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con ricorso del 28 giugno 2017 la Società ASD Civitavecchia 1920 impugnava dunque innanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Premi, evidenziando l'erroneità della quantificazione operata, asserendo come la consorella non si dovesse considerare unica Società ma penultima e ciò in quanto nella stagione 2015/2016 il calciatore De Logu risultava già tesserato proprio per la stessa reclamante; la ASD Civitavecchia 1920 concludeva pertanto chiedendo il ricalcolo della somma dovuta alla DLF Civitavecchia.

Successivamente, in data 19 luglio 2017, la ASD Civitavecchia 1920 produceva comunque liberatoria di rinuncia al premio da parte della Società DLF Civitavecchia. La liberatoria risulta regolarmente depositata per la convalida presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC in data 17 luglio 2017, dunque in data successiva alla decisione della Commissione Premi.

La DLF Civitavecchia, seppure tempestivamente notiziata del ricorso, non depositava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 30 ottobre 2017.

Dall'esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio è stata redatta e depositata solo in data 17 luglio 2017 e quindi successivamente alla decisione della Commissioni Premi; di talché, la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

P.Q.M

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

### 12) RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 835 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARRAS MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con ricorso spedito il 21 marzo 2017 la Società DLF Civitavecchia adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al tesseramento dell'atleta Marras Matteo (Ric. n. 835) per la stagione sportiva 2014/2015. La Commissione Premi con deliberazione del 25 maggio 2017, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2017, accertata la regolarità e la legittimità della documentazione depositata, dichiarava la Società ASD Civitavecchia 1920 tenuta a corrispondere in favore della Società DLF Civitavecchia, quale unica Società titolare del vincolo annuale, l'importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione ed € 675,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con ricorso del 28 giugno 2017 la Società ASD Civitavecchia 1920 impugnava dunque innanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Premi, evidenziando l'erroneità della quantificazione operata, asserendo come la consorella non si dovesse considerare unica Società ma penultima e ciò in quanto nella stagione 2015/2016 il calciatore Marras risultava già tesserato proprio per la stessa reclamante; la ASD Civitavecchia 1920 concludeva pertanto chiedendo il ricalcolo della somma dovuta alla DLF Civitavecchia.

Successivamente, in data 19 luglio 2017, la ASD Civitavecchia 1920 produceva comunque liberatoria di rinuncia al premio da parte della Società DLF Civitavecchia. La liberatoria risulta regolarmente depositata per la convalida presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC in data 17 luglio 2017, dunque in data successiva alla decisione della Commissione Premi.

La DLF Civitavecchia, seppure tempestivamente notiziata del ricorso, non depositava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 30 ottobre 2017.

Dall'esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio è stata redatta e depositata solo in data 17 luglio 2017 e quindi successivamente alla decisione della Commissioni Premi; di talché, la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

# 13) RECLAMO N°. 211 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 800 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CECCARELLI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con ricorso spedito il 21 marzo 2017 la Società DLF Civitavecchia adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al tesseramento dell'atleta Ceccarelli Emanuele (Ric. n. 800) per la stagione sportiva 2014/2015.

La Commissione Premi con deliberazione del 25 maggio 2017, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2017, accertata la regolarità e la legittimità della documentazione depositata, dichiarava la Società ASD Civitavecchia 1920 tenuta a corrispondere in favore della Società DLF Civitavecchia, quale ultima Società titolare del vincolo annuale, l'importo totale di € 2.025,00, di cui € 1.620,00 a titolo di premio di preparazione ed € 405,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con ricorso del 28 giugno 2017 la Società ASD Civitavecchia 1920 impugnava dunque innanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Premi, evidenziando l'erroneità della quantificazione operata, asserendo come la consorella non si dovesse considerare unica Società ma penultima e ciò in quanto nella stagione 2015/2016 il calciatore Ceccarelli risultava già tesserato proprio per la stessa reclamante; la ASD Civitavecchia 1920 concludeva pertanto chiedendo il ricalcolo della somma dovuta alla DLF Civitavecchia.

Successivamente, in data 19 luglio 2017, la ASD Civitavecchia 1920 produceva comunque liberatoria di rinuncia al premio da parte della Società DLF Civitavecchia. La liberatoria risulta regolarmente depositata per la convalida presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC in data 17 luglio 2017, dunque in data successiva alla decisione della Commissione Premi.

La DLF Civitavecchia, seppure tempestivamente notiziata del ricorso, non depositava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 30 ottobre 2017.

Dall'esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio è stata redatta e depositata solo in data 17 luglio 2017 e quindi successivamente alla decisione della Commissioni Premi; di talché, la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

P.Q.M.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

# 14) RECLAMO N°. 212 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 800 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SANTONI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con ricorso spedito il 21 marzo 2017 la Società DLF Civitavecchia adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al tesseramento dell'atleta Santoni Andrea (Ric. n. 863) per la stagione sportiva 2014/2015. La Commissione Premi con deliberazione del 25 maggio 2017, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2017, accertata la regolarità e la legittimità della documentazione depositata, dichiarava la Società ASD Civitavecchia 1920 tenuta a corrispondere in favore della Società DLF Civitavecchia, quale unica Società titolare del vincolo annuale, l'importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione ed € 675,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con ricorso del 28 giugno 2017 la Società ASD Civitavecchia 1920 impugnava dunque innanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Premi, evidenziando l'erroneità della quantificazione operata, asserendo come la consorella non si dovesse considerare unica Società ma penultima e ciò in quanto nella stagione 2015/2016 il calciatore Santoni risultava già tesserato proprio per la stessa reclamante; la ASD Civitavecchia 1920 concludeva pertanto chiedendo il ricalcolo della somma dovuta alla DLF Civitavecchia.

Successivamente, in data 19 luglio 2017, la ASD Civitavecchia 1920 produceva comunque liberatoria di rinuncia al premio da parte della Società DLF Civitavecchia. La liberatoria risulta regolarmente depositata per la convalida presso il Comitato Regionale Lazio della FIGC in data 17 luglio 2017, dunque in data successiva alla decisione della Commissione Premi.

La DLF Civitavecchia, seppure tempestivamente notiziata del ricorso, non depositava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 30 ottobre 2017.

Dall'esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio è stata redatta e depositata solo in data 17 luglio 2017 e quindi successivamente alla decisione della Commissioni Premi; di talché, la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

P.Q.M.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 28 novembre 2017.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale Carlo Tavecchio